

- (5) A tale riguardo, l'articolo 13 del regolamento (UE) 2015/1375 fa riferimento ai paesi terzi elencati nel regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione ⁽³⁾ e nella decisione 2007/777/CE della Commissione ⁽⁴⁾. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽⁵⁾ abroga il regolamento (UE) n. 206/2010 e la decisione 2007/777/CE a decorrere dal 21 aprile 2021. Per questo motivo, e per motivi di semplificazione, è opportuno prevedere direttamente nel suddetto regolamento di esecuzione la possibilità di stabilire elenchi di paesi terzi che applicano le deroghe relative alla presenza di *Trichine*.
- (6) L'articolo 126, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625 e l'articolo 13 del regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione ⁽⁶⁾ prevedono che le partite di determinati animali e merci siano accompagnate da un certificato ufficiale per garantire che gli animali e le merci siano conformi alle pertinenti prescrizioni stabilite dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. L'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, che prevede l'inserimento dell'attestato dell'esame per l'individuazione della presenza di *Trichine* o della qualifica dell'azienda rispetto alle *Trichine* nei certificati ufficiali per gli scambi all'interno dell'Unione di animali vivi della specie suina domestica e per l'ingresso nell'Unione di tali suini e delle loro carni, è divenuto pertanto superfluo e dovrebbe perciò essere soppresso.
- (7) L'allegato I, capitolo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce un metodo di riferimento del rilevamento di *Trichine* in campioni prelevati da carcasse di suini domestici. Nel 2015 l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione ha adottato la norma mondiale ISO 18743:2015, che specifica un metodo di individuazione delle larve muscolari di *Trichinella* spp. nelle carni di singole carcasse di animali destinate al consumo umano. Il metodo di rilevamento di riferimento delle *Trichine* di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è conforme alle prescrizioni della norma ISO 18743:2015.
- (8) È pertanto opportuno sostituire il metodo di riferimento di cui al regolamento (UE) 2015/1375 con la norma ISO 18743:2015 al fine di allineare il metodo di riferimento dell'Unione a tale norma mondiale. Ciò faciliterà l'esportazione di carni suine dall'Unione, senza imporre ulteriori obblighi o oneri ai laboratori europei che utilizzano i metodi di riferimento per i controlli ufficiali.
- (9) Poiché il regolamento (UE) n. 206/2010 e la decisione 2007/777/CE saranno abrogati solo a decorrere dal 20 aprile 2021, la modifica dell'elenco dei paesi terzi e dei modelli di certificati dovrebbe applicarsi solamente da tale data.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso;
- 2) all'articolo 3 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
 - «5. In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, e previa approvazione dell'autorità competente:
 - a) le carcasse possono essere sezionate in un laboratorio di sezionamento annesso o distinto dal mattatoio, a condizione che:
 - i) la procedura sia approvata dall'autorità competente;
 - ii) la carcassa o le parti di carcassa siano destinate a un unico laboratorio di sezionamento;

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

